



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 2/2017 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. M. ATTANASIO
Dr. A. DE TOMMASO
Dr. B. SIEFF

PRESIDENTE est.
GIUDICE
GIUDICE

SEA S.p.A., dopo aver presentato in data 17 febbraio 2017 domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 1°, l. fall., il 29 settembre 2017, nel termine all'uopo concesso, quale successivamente prorogato, ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2° e 3°, l. fall., integrati, a seguito di alcuni rilievi mossi dal Tribunale e della conseguente assegnazione di termine ex art. 162, comma 1°, l. fall., con memoria ed allegati depositati il 6 novembre 2017.

Il concordato proposto da SEA è un concordato con continuità indiretta, essendo prevista la cessione di tre rami d'azienda; per un ramo, quello avente maggiore consistenza, la (futura) cessione è stata preceduta da un contratto d'affitto d'azienda, stipulato a ridosso della presentazione della domanda di concordato, mentre per gli altri due la cessione non è stata né sarà preceduta da un contratto d'affitto, e l'esercizio dell'attività di impresa, strettamente legato all'esecuzione dei contratti d'appalto compresi in ciascun ramo, è sostanzialmente fermo a causa della sospensione di quei contratti a mente dell'art. 169 *bis* l. fall., salva, per il ramo "Bonifiche", la prosecuzione dell'attività di smaltimento del percolato; per tutti e tre i rami, oggetto di offerte irrevocabili d'acquisto provenienti da soggetti già individuati, che la debitrice ha già dichiarato di volere accettare, è previsto lo svolgimento di procedure competitive ex art. 163 *bis* l. fall. (già disposte per due di essi).

La proposta, a fronte di un attivo stimato in complessivi € 15.078.680,00, e di passività per € 6.596.765,18 di crediti privilegiati e per € 25.662.213,58 di crediti chirografari, oltre ad € 3.419.825,51 di spese di procedura e crediti in prededuzione, prospetta il pagamento integrale delle spese e dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati, con la sola eccezione del credito Iva da rivalsa, oggetto di degrado a mente dell'art. 160, comma 2°, l. fall., ed un pagamento parziale dei creditori chirografari, che vengono suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe prima, costituita da creditori titolari di cessione di crediti vantati da SEA nei confronti di enti pubblici, opponibili alla procedura ma non all'ente

pubblico ai sensi dell'art. 117, comma 2°, del vecchio Codice degli Appalti, destinati ad essere soddisfatti con riconoscimento di un importo corrispondente a quanto è stato o sarà effettivamente incassato da SEA a fronte del credito ceduto, con ricollocazione in Classe terza dell'eventuale credito residuo;

- Classe seconda, comprensiva di crediti vantati dalle società consortili costituite per l'esecuzione di appalti pubblici di gestione di depuratori, per i quali si prospetta un pagamento pari al 22,82%;
- Classe terza, avente carattere residuale, in quanto destinata ad accogliere tutti gli altri creditori chirografari, con percentuale di soddisfacimento pari al 16,10%.

In relazione alla classe prima la debitrice ha chiarito che, ai fini del voto, in essa sono stati inclusi tutti i creditori che hanno rappresentato di essere cessionari di crediti nei confronti di enti pubblici, mentre in sede di esecuzione del concordato la collocazione degli stessi creditori nella prima ovvero nella terza classe dipenderà dalla dimostrazione dell'opponibilità della cessione alla procedura e dalla capienza rispetto al credito degli importi corrisposti dalla stazione appaltante, con previsione inoltre di un meccanismo di accantonamenti e di successivi conguagli per l'ipotesi in cui, al momento dei singoli riparti, la stazione appaltante non abbia ancora provveduto al versamento del dovuto (cfr. pagg. 4/6 della memoria integrativa).

La debitrice ha inoltre nuovamente prodotto, in nuova veste grafica, il piano contenente l'indicazione dei costi e ricavi attesi sino alla fine del secondo trimestre 2018, termine entro il quale è prevista la cessione di tutti i rami d'azienda, ed il piano finanziario sviluppato per l'intera durata di esecuzione del concordato, e quindi, sul presupposto che l'omologa intervenga entro il secondo trimestre del 2018, sino al quarto trimestre 2022 – al quale si rinvia per la determinazione dei tempi di pagamento.

La Sea ha infine allegato un'integrazione della perizia dell'ing. Armani e dell'attestazione del dott. Zanolli: la prima conferma la ragionevolezza di un valore di mercato dell'immobile attualmente sede della società pari ad € 3.596.511,59 e di una collocazione nell'arco di un triennio; la seconda a sua volta attesta la funzionalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell'attività aziendale all'esito di un'analisi che ha riguardo ai minori introiti ed alle maggiori passività conseguenti alla risoluzione, in ambito fallimentare, dei contratti d'appalto con enti pubblici inclusi nel perimetro di due rami aziendali destinati, nel concordato, ad essere ceduti (oltre che al possibile esito di azioni di responsabilità ex art. 147 l. fall. e di azioni revocatorie).

La documentazione allegata alla proposta è poi completa e regolare.

Per l'effetto, Sea S.p.A. può essere ammessa alla procedura di concordato.

Tenuto conto delle spese necessarie fino all'omologa (segnatamente, del compenso per il Commissario e dei costi di gestione riferibili a tale fase, nonché delle spese per l'espletamento delle procedure competitive), il fondo spese può essere determinato nella somma di € 200.000,00.

Valutata la necessità di effettuare altra procedura competitiva ex art. 163 *bis* l. fall., nonché la presenza di un prestito obbligazionario, peraltro con un unico obbligazionista, l'adunanza dei creditori può essere fissata per il 18 aprile 2018, h. 12.

Infine, considerato che con l'ammissione alla procedura di concordato diviene possibile lo scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169 *bis* l. fall., può trovare accoglimento la istanza di Sea intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scioglimento di vari contratti bancari, per le ragioni e nei limiti dei cui al decreto di data 20 luglio 2017, con il quale Sea era stata autorizzata alla sospensione (e quindi con

esclusione del contratto stipulato con BiPer Banca di affidamento ad uso promiscuo a valere sul conto corrente n. 2293631 e dei contratti quadro stipulati con Unicredit Factoring e con Credem).

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Sea S.p.A.
nomina Giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio e conferma la nomina del dott. Luca Gasparini quale Commissario Giudiziale
ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 18 aprile 2018, h. 11.45, con termine sino al 15 dicembre 2017 per la comunicazione ai creditori, a cura del Commissario Giudiziale, dell'avviso contenente la data di convocazione dei creditori, della proposta del debitore, della memoria depositata il 6 novembre 2017 e del piano finanziario (doc. 26), nonché del presente decreto;
stabilisce che la ricorrente versi, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento la somma di € 200.000,00, quale fondo spese per la procedura;
ordina alla debitrice di consegnare al Commissario, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili
autorizza Sea S.p.A. allo scioglimento dei contratti bancari elencati alle pagg. 73 e segg. della proposta, ad eccezione di quelli per i quali è stata già rigettata la richiesta di autorizzazione alla sospensione (e quindi con esclusione del contratto stipulato con BiPer Banca di affidamento ad uso promiscuo a valere sul conto corrente n. 2293631 e contratti quadro stipulati con Unicredit Factoring e Credem)
Trento, li 16 novembre 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi

Il Presidente
Dr. Monica Attanasio

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FALLIMENTARE

17 NOV 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi